

XVI legislatura

**Cooperazione allo  
sviluppo.  
La legge n. 49 del 1987  
e il disegno di legge  
A.S. n. 1744**

giugno 2012  
n. 368



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore  
della politica estera e di difesa



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Cooperazione allo  
sviluppo.  
La legge n. 49 del 1987  
e il disegno di legge  
A.S. n. 1744**

giugno 2012  
n. 368

a cura di: A. Mattiello  
ha collaborato: S. Bonanni



## AVVERTENZA

*Il presente dossier - che riprende e aggiorna il dossier n. 239 della XV legislatura - è stato predisposto ad ausilio della 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato in occasione dell'esame in sede referente dei disegni di legge sulla cooperazione allo sviluppo n. 1744 (Tonini e altri) ed abbinati<sup>1</sup>.*

*Si è ritenuto utile evidenziare, tramite la comparazione sinottica, l'evoluzione storica della disciplina della cooperazione, per fornire uno spunto alla riflessione sulle novità delle soluzioni offerte (in particolare l'Agenzia per la cooperazione) ovvero sulla reintroduzione di alcuni meccanismi e istituti inizialmente previsti, poi soppressi e che ora si vorrebbero riproporre, quali ad esempio il Fondo speciale (ora Fondo unico) o il Comitato interministeriale.*

*Nel prospetto seguente, pertanto, sono stati posti a fronte, nella colonna di sinistra, l'articolato della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", nel testo originario, nella colonna centrale l'articolato della stessa legge nel testo vigente e, nella colonna di destra, l'articolato dell'A.S. 1744.*

*Per agevolare il lettore, il testo a fronte è stato ripartito in undici sezioni, entro cui collocare il raffronto sui diversi profili. Esse concernono: oggetto e finalità; attività della cooperazione; competenze dei Ministri; rapporti con il Parlamento; risorse finanziarie; Comitato interministeriale; Agenzia per la cooperazione; soggetti della cooperazione; volontari e cooperanti internazionali; commercio equo e solidale; agevolazioni fiscali.*

*Si precisa che il confronto evidenziato tipograficamente con l'indicazione di "identico" è relativo solo al confronto tra i testi previgente e vigente della legge n. 49 del 1987.*

---

<sup>1</sup> Al momento risulta abbinato il solo A.S. 2486 (Di Giovan Paolo e altri), sostanzialmente uguale all'A.S. 1744, ad eccezione di un comma, relativo alla sorveglianza sul Fondo unico.



## INDICE

TESTO A FRONTE.....	9
Oggetto e finalità .....	11
Attività di cooperazione.....	17
Competenze del Governo e di singoli Ministri.....	25
Rapporti con il Parlamento .....	33
Risorse finanziarie .....	39
Comitato interministeriale .....	53
Agenzia per la cooperazione.....	59
Soggetti della cooperazione .....	71
Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile.....	81
Commercio equo e solidale.....	95
Agevolazioni fiscali .....	97
ALLEGATI.....	101
Legge 26 febbraio 1987, n. 49 .....	103
Disegno di legge A.S. n. 1744 "Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale" .....	127





**TESTO A FRONTE**



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Oggetto e finalità</b>		
Art. 1 <i>Finalità</i>	Art. 1 <i>Finalità</i>	Art. 1 <i>Oggetto e finalità</i>
1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.	<i>Identico</i>	1. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, come parte integrante della politica estera dell'Italia, alla promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli, attraverso la costruzione di relazioni fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e		2. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la lotta alla povertà e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi destinatari, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso equo ai mercati internazionali; rafforzamento della

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Oggetto e finalità</b>		
dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.		capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e della diversità culturale.
		3. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito dei programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.		

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Oggetto e finalità</b>		
<p>4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.</p>		<p><i>vedi oltre art. 14, co. 1</i></p>
<p>5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.</p>		<p>4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la pacificazione e la stabilizzazione dei Paesi destinatari. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.</p>
		<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Destinatari e criteri dell'azione dell'Italia in ambito di cooperazione e solidarietà internazionale</i></p>
		<p>1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Oggetto e finalità</b>		
		popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministrazioni locali, le organizzazioni di solidarietà internazionale e le associazioni dei Paesi individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) nonché tenuto conto dei parametri definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).
		Art. 14 <i>Interventi internazionali di emergenza umanitaria</i>
<i>vedi sopra art. 1, co. 4</i>		1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 16 che abbiano specifica e

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Oggetto e finalità</b>		
		comprovata esperienza in materia.
		(...)





Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Attività di cooperazione</b>		
Art. 2 <i>Attività di cooperazione</i>	Art. 2 <i>Attività di cooperazione</i>	Art. 9 <i>Ambito di applicazione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo</i>
<p>1. (...) Essa [l'attività di cooperazione allo sviluppo] può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.</p> <p><i>Per il primo periodo del presente comma vedi sezione "Risorse finanziarie"</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile e si articola in:</p> <p><i>a)</i> contributi di solidarietà in ambito multilaterale;</p> <p><i>b)</i> iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;</p> <p><i>c)</i> iniziative a carattere multibilaterale;</p> <p><i>d)</i> iniziative di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale;</p> <p><i>e)</i> interventi internazionali di emergenza umanitaria.</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Attività di cooperazione</b>		
		Art. 11 <i>Iniziativa nell'ambito di relazione bilaterali</i>
3. Nell'attività di cooperazione rientrano:	3. Nell'attività di cooperazione rientrano:	
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;	a) <i>identica</i> ;	1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, secondo le priorità individuate dal documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2.
		2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero realizzate dal Paese beneficiario sotto

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Attività di cooperazione</b>		
		la sua responsabilità, ovvero affidate ai soggetti di cui all'articolo 16.
		Art. 10 <i>Contributi di solidarietà in ambito multilaterale</i>
b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;	<i>b) identica;</i>	1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo multilaterali, nonché ai programmi ed all'azione dell'Unione europea finalizzati a tale scopo.
		2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
		Art. 12 <i>Iniziative a carattere multilaterale</i>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Attività di cooperazione</b>		
		<p>1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.</p>
<p>c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;</p>	<p><i>c) identica;</i></p>	
<p>d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo "in loco", in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge</p>	<p><i>d) identica;</i></p>	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Attività di cooperazione</b>		
30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;		
e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;	<i>e) identica;</i>	
f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;	<i>f) identica;</i>	
g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;	<i>g) identica;</i>	
h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare	<i>h) identica;</i>	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Attività di cooperazione</b>		
riguardo a quelli tra i giovani;		
i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;	<i>i) identica;</i>	
l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;	<i>l) identica;</i>	
m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.	<i>m) identica.</i>	
	<i>m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attività di riabilitazione</i>	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Attività di cooperazione</b>		
	psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.	
Commi 4 e 5: <i>vedi sezione "Soggetti della cooperazione"</i>		





Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Competenze del Governo e di singoli Ministri</b>		
Art. 3 <i>Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo</i>	Art. 3 <i>Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo</i>	Art. 3 <i>Competenze del Ministro degli affari esteri e Documento triennale di programmazione e di indirizzo</i>
1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.	1. <i>Identico.</i>	1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera.
<i>Per i successivi commi del presente articolo vedi sezione "Comitato interministeriale"</i>		
		2. Su proposta del Ministro degli affari esteri il Consiglio dei ministri approva entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo che indica le

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Competenze del Governo e di singoli Ministri</b>		
		<p>priorità di azione e di intervento, le disponibilità finanziarie generali e la ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6 nonché delle restanti risorse destinate dal bilancio dello Stato all'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per le attività di cooperazione bilaterale, multilaterale, multilaterale e di emergenza umanitaria all'estero. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo il Ministro degli affari esteri attiva preliminarmente forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), della presente legge.</p>
<p>Art. 5 <i>Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri</i></p>	<p>Art. 5 <i>Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri</i></p>	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Competenze del Governo e di singoli Ministri</b>		
<p>1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p>3. Ai Ministro degli affari esteri sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di aiuto pubblico allo sviluppo.</p>
(...)	(...)	
<i>Vedi oltre art. 4</i>	<i>Vedi oltre art. 4</i>	<p>4. Al Ministro degli affari esteri sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.</p>
<p>Art. 4 <i>Competenza del Ministro del tesoro</i></p>	<p>Art. 4 <i>Competenza del Ministro del tesoro</i></p>	
<p>1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>5. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Competenze del Governo e di singoli Ministri</b>		
<p>i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.</p>		<p>di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3.</p> <p><i>cfr. anche art. 10, comma 2, sezione "Attività di cooperazione"</i></p>
<p>2. Il Ministro del tesoro predispone annualmente una relazione sugli esiti dell'attività di propria competenza. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.</p>	<p>2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali è finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo.</p>	
	<p>Comma 2-bis: vedi sezione "Rapporti con il Parlamento"</p>	
		<p>6. Il Ministro degli affari esteri esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatica e consolare.</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Competenze del Governo e di singoli Ministri</b>		
		<p style="text-align: center;">Art. 14.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interventi internazionali di emergenza umanitaria</i></p>
		<p style="text-align: center;">Comma 1: <i>vedi sezione "Oggetto e finalità"</i></p>
		<p>2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1.</p>
		<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>Nomina del Vice Ministro</i></p>
		<p>1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Competenze del Governo e di singoli Ministri</b>		
		<p>proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, è nominato un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.</p>
		<p>2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le deleghe attribuite al vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale ai sensi della presente legge e della normativa vigente, nonché i casi in cui lo stesso vice ministro partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri.</p>
		<p style="text-align: center;">Art. 8*</p> <p style="text-align: center;"><i>Delegificazione di norme di organizzazione</i></p>

---

\*La delegificazione è prevista per l'attuazione del Capo II ("Indirizzo politico, Governo e controllo della cooperazione allo sviluppo") comprendente gli articoli 3-8 del disegno di legge.

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Competenze del Governo e di singoli Ministri</b>		
		<p>1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, sono adottate le norme attuative del presente capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri.</p>





Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Rapporti con il Parlamento</b>		
Art. 2 <i>Attività di cooperazione</i>	Art. 2 <i>Attività di cooperazione</i>	Art. 3 <i>Competenze del Ministro degli affari esteri e documento triennale di programmazione e di indirizzo</i>
(...)	(...)	
2. (...) Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.	2. <i>Identico.</i>	<i>Vedi art. 3, comma 2, nella sezione "Competenze del Governo e di singoli Ministri" ove si prevede l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari, del documento triennale di programmazione e di indirizzo</i>
(...)	(...)	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Rapporti con il Parlamento</b>		
	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><i>Competenza del Ministro del tesoro</i></p> <p>2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.</p>	
	(...)	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Rapporti con il Parlamento</b>		
		Art. 4 <i>Rapporti con il Parlamento</i>
		<p>1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 3, comma 2, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, accompagnato da una nota illustrativa del documento medesimo. Le Commissioni parlamentari si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti; decorsi tali termini il documento triennale di programmazione e di indirizzo è approvato anche in assenza del parere.</p>
		<p>2. La nota illustrativa di cui al comma 1 include un'esposizione esplicativa del documento triennale di programmazione e di indirizzo, relativa al triennio di riferimento e riguardante le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Rapporti con il Parlamento</b>		
		<p>priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, l'indicazione degli strumenti di intervento nonché gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.</p>
		<p>3. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, predisposta dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione consuntiva dà anche conto della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Rapporti con il Parlamento</b>		
		<p>finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.</p>



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
Art. 2 <i>Attività di cooperazione</i>	Art. 2 <i>Attività di cooperazione</i>	
1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. (...)	1. <i>Identico.</i>	
Art. 14 <i>Fondo speciale</i>	Art. 14 <i>Disponibilità finanziarie</i>	Art. 6 <i>Istituzione del Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale</i>
1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti in "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" gestito dalla	1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:  <i>[segue]</i>  <i>Vedi anche art. 4,</i>	1. È istituito il Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi	<i>legge 23 dicembre 1993, n. 559<sup>†</sup> per la soppressione del "fondo speciale"</i>	

<sup>†</sup> **Legge 23 dicembre 1993, n. 559**

*Art. 4 - Fondo per la cooperazione allo sviluppo*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1.

3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma.

4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo.

5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo".

6. Al comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del 1987, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera".

7. L'art. 14 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente: [*cfr testo a fronte*].

8. Il comma 1 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente: [*cfr testo a fronte*].

9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987, le parole da: [*cfr testo a fronte*].

10. Al comma 4 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: [*cfr testo a fronte*]

11. Il comma 9 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente: [*cfr testo a fronte*].

12. Il comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato [*cfr testo a fronte*].

13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: [*cfr testo a fronte*].

14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato [*cfr testo a fronte*].

15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole: "[*cfr testo a fronte*].

16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.

18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995.



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.		
2. Per la sua gestione è istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.		
3. Il Fondo è alimentato con:		
<p>a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;</p> <p>b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo</p>	<p style="text-align: center;"><i>[segue comma 1]</i></p> <p>a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;</p> <p>b) <i>identico</i>;</p>	<p>2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle determinate annualmente con legge di stabilità, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, unitamente ai proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), ai fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali qualora questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, nonché ad</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
<p>sviluppo;</p> <p>c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;</p> <p>d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;</p> <p>e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto aiuti nazionali.</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p> <p>d) <i>identica</i>;</p> <p>e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.</p>	<p>eventuali liberalità e legati.</p>
	<p>2. Le somme di cui alle lettere <i>b), c), d)</i> ed <i>e)</i> del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.</p>	<p>3. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate agli esercizi successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.</p>
<p><i>Comma 4: vedi sezione "Agevolazioni fiscali"</i></p>	<p><i>Comma 3: vedi sezione "Agevolazioni fiscali"</i></p>	
<p>5. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro</p>		

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
degli affari esteri o del Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma del Direttore generale.		
6. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarietà sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero dal Direttore generale per importi inferiori.		
Art. 15 <i>Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo</i>	Art. 15 <i>Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo</i>	
1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello	1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
Stato, applicando, per quanto compatibile, l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.	Stato, nei limiti della presente legge.	
2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali, al quale vengono sottoposti per il visto i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito.	2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.	
3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.	3. <i>Identico.</i>	
4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta	4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale.	giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale; entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo.	
5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.	<i>5. Identico.</i>	
6. Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale. Queste eccezionalità saranno specificamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'art. 3, comma 6,	<i>Abrogato</i>	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
lettera c).		
<p>7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'art. 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'art. 9, comma 5.</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>	
<p>8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.</p>	<p><i>8. Identico.</i></p>	
<p>9. Le somme non impegnate o non erogate</p>	<p>9. Le somme non impegnate nell'esercizio</p>	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
<p>nell'ambito di ciascun esercizio finanziario - ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge - confluiscono di diritto nella dotazione degli anni successivi.</p>	<p>di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.</p>	
<p>10. Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
conti secondo le norme di legge.		
Art. 32 <i>Cooperanti delle organizzazioni non governative</i>	Art. 32** <i>Cooperanti delle organizzazioni non governative</i>	
1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico del Fondo speciale di cui all'art. 14, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai	1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), cittadini italiani maggiorenni, in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica	

---

\*\* Il presente articolo era stato abrogato dal comma 15 dell'art. 3, D.L. 12 luglio 2011, n. 107 "Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria", soppresso dalla relativa legge di conversione.



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, comma 10.	gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.	
(...)	(...)	
Art. 37 <i>Stanziamenti</i>	Art. 37 <i>Stanziamenti</i>	
1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla "Cooperazione allo sviluppo", bilaterale e multilaterale.	1. <i>Identico.</i>	<i>Vedi sopra art. 6, comma 2, con riferimento alla legge di stabilità</i>
2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.	2. <i>Identico.</i>	
3. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziare e non erogate alla data di	<i>Abrogato</i>	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
<p>entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo.</p>		
<p>4. Con gli stanziamenti disposti sul Fondo di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'art. 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo;</p>	<p>4. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente</p>	<p><i>Vedi art. 15, commi 5 e seguenti, alla sezione "Agenzia per la cooperazione" per gli stanziamenti a copertura degli oneri di personale derivanti dall'istituzione dell'Agenzia</i></p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Risorse finanziarie</b>		
<p>per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.</p>	<p>personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo.</p>	



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Comitato interministeriale</b>		
Art. 3 <i>Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo</i>		Art. 7 <i>Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo</i>
Comma 1: <i>vedi sezione "Competenze del Consiglio dei Ministri e di singoli Ministri"</i>		
2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo	2. <i>Identico.</i>  <i>Per la soppressione del CICS e la devoluzione delle relative funzioni al CIPE, vedi l'art. 1, comma 21, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'art. 6, comma 4, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373<sup>‡</sup></i>	1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo

<sup>‡</sup> Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1 (Organizzazione della pubblica amministrazione), comma 21:

"21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione Fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati."

Decreto del Presidente della Repubblica. 20 aprile 1994, n. 373, art. 6 (Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD, CIEM e CICS), comma 4:

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Comitato interministeriale</b>		
sviluppo (CICS).		sviluppo (CICS).
<p>3. Il CICS è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, che ne è vice presidente, nonché dai Ministri o dai sottosegretari di Stato a tal fine delegati con competenze nelle seguenti materie: sviluppo economico; economia e finanze; ambiente e tutela del territorio e del mare; politiche agricole alimentari e forestali; istruzione, università e ricerca; protezione civile; lavoro, salute e politiche sociali; politiche europee.</p>
		<p>3. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, cui può essere delegata la presidenza del CICS.</p>

---

"4. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari esteri, le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta al Ministro degli affari esteri la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49."

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Comitato interministeriale</b>		
<p>4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. In relazione alle questioni da trattare possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS Ministri o sottosegretari di altri Dicasteri, il direttore dell' Agenzia di cui all' articolo 15, comma 1, nonché esperti con specifica competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo.</p>
<p>5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	
<p>6. Il CICS:</p> <p>a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>5. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all' articolo 3 comma 2, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle iniziative di cooperazione nazionale ed autorizza i relativi interventi su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con i Ministri eventualmente competenti, sentita la Consulta per la cooperazione allo</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Comitato interministeriale</b>		
<p>interventi straordinari di cui all'articolo 11;</p> <p><i>b)</i> delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;</p> <p><i>c)</i> verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere</p>		<p>sviluppo di cui all'articolo 17, comma 3, lettera <i>e</i>).</p>



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Comitato interministeriale</b>		
inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.		
		6. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .
		7. Il Ministero degli affari esteri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS.



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;"><i>Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;"><i>Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>Delega per l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il relativo riordino e il coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri</i></p>
<p>1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti a istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», che opera per dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e al comma 3, lettera a), del presente articolo, oltre a fornire supporto alle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3,</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
<p>di cooperazione.</p> <p>2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.</p> <p>3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.</p> <p>4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.</p> <p>5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di</p>		<p>prevedendo la corrispondente riduzione, anche mediante la soppressione, delle strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia.</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
<p>Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.</p>		
		<p>2. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
		<p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p><i>Per le funzioni del CICS vedi sezione "Comitato interministeriale"</i></p>		<p>a) previsione che il Ministro degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi e delle finalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e delle deliberazioni del CICS di cui all'articolo 7, impartisca all'Agenzia direttive vincolanti, generali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
		di intervento;
		<p><i>b)</i> attribuzione all’Agenzia della facoltà di avvalersi anche dei soggetti di cui all’articolo 16, nonché di erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; previsione che l’Agenzia possa acquisire incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;</p>
		<p><i>c)</i> attribuzione all’Agenzia della competenza a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, nonché a realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui all’articolo 3, commi 1 e 2;</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
		<p><i>d)</i> conferimento all’Agenzia, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, della disponibilità delle risorse del Fondo unico di cui all’articolo 6;</p>
		<p><i>e)</i> previsione che le operazioni effettuate mediante l’Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, al fine di provvedere al trasporto e alla spedizione di beni all’estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; previsione che il medesimo beneficio trova applicazione per le importazioni di beni connessi alle medesime finalità;</p>
		<p><i>f)</i> attribuzione all’Agenzia di autonomia di bilancio e della facoltà di definire le norme concernenti la sua organizzazione ed il suo funzionamento, che sono</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
		approvate con decreto del Ministro degli affari esteri;
Art. 36 <i>Banca dei dati informativi</i>	Art. 36 <i>Banca dei dati informativi</i>	
<p>1. E' istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.</p> <p>2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.</p> <p>3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38.</p> <p>4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.</p>	<i>Identico</i>	<p>g) al fine del coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale, istituzione presso l'Agenzia di una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti; l'accesso alla banca dati è pubblico.</p>
		4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
		1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è emanato lo statuto dell’Agenzia, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
		a) definizione delle attribuzioni del direttore dell’Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;
		b) attribuzione al direttore dell’Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione nonché del raggiungimento dei relativi risultati;
		c) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;
		d) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
		e) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;
		f) deliberazione da parte del direttore dell’Agenzia di regolamenti interni di

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
		<p>contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.</p>
		<p>5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per quanto concerne la disciplina delle modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I medesimi decreti disciplinano altresì il regime giuridico ed economico del personale dell'Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
		<p>godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell'inquadramento nonché, con riferimento alla carica di direttore generale, di direttore del personale e di altri eventuali organi direttivi dell'Agenzia, l'incompatibilità con incarichi direttivi o di consulenza per organizzazioni governative o non governative che siano impegnate in attività di cooperazione internazionale e di solidarietà, ai sensi dell'articolo, 16, con utilizzo di fondi erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali.</p>
		<p>6. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 5, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel Fondo unico di cui all'articolo 6, per essere</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
		interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale.
		<p>7. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono individuate le risorse del bilancio dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, che affluiscono al Fondo unico di cui al medesimo articolo, anche mediante soppressione e modificazione di norme di legge vigenti, ed è altresì determinato il limite massimo di spesa, a valere sul Fondo unico, da destinare alle spese di funzionamento.</p>
		<p>8. Le disposizioni sulle modalità di funzionamento dell'Agenzia, di cui al comma 3, lettera f), disciplinano altresì il rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti dell'Agenzia nel territorio dei Paesi destinatari.</p>
		<p>9. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino e al coordinamento delle</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
		<p>disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonché al coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.</p>
		<p>10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p>
		<p>11. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agenzia per la cooperazione</b>		
		trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
		<p>12. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonome locali, entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri di cui al primo periodo sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.</p>
		<p>13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi medesimi.</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Soggetti della cooperazione</b>		
		Art. 16. <i>Soggetti della cooperazione e solidarietà internazionale italiana</i>
		1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione, sulla base del principio di sussidiarietà.
		2. Sono soggetti della cooperazione internazionale, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia:
Art. 2 <i>Attività di cooperazione</i>	Art. 2 <i>Attività di cooperazione</i>	
4. Le attività di cui alle lettere <i>a), c), d), e), f), h)</i> del comma 3* possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome	4. <i>Identico.</i>	<i>a)</i> le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti pubblici, compresi le università e i centri di ricerca;

\* Concernente le attività di cooperazione (vedi relativa sezione).

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Soggetti della cooperazione</b>		
e degli enti locali.		
<p>5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	
<p><i>Cfr. infra art. 28</i></p>		<p><i>b) le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);</i></p>
<p><i>Cfr. infra art. 28</i></p>		<p><i>c) le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione;</i></p>
		<p><i>d) le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere rapporti di solidarietà internazionale con</i></p>



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Soggetti della cooperazione</b>		
		soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti.
Art. 28 <i>Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative</i>	Art. 28 <i>Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative</i>	
1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.	1. <i>Identico.</i>	3. L'idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia; i medesimi soggetti sono iscritti, su loro richiesta, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. Tali soggetti, oltre a partecipare alle procedure concorsuali relative ai progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione internazionale per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati dall'Agenzia, possono essere direttamente affidati al

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Soggetti della cooperazione</b>		
		soggetto proponente.
2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.	2. <i>Identico.</i>	
3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.	3. <i>Identico.</i>	
4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:	4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:	
a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;	a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Soggetti della cooperazione</b>		
	sullo Spazio economico europeo;	
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;	<i>b) identica;</i>	
c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;	<i>c) identica;</i>	
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;	<i>d) identica;</i>	
e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture del personale qualificato necessari;	<i>e) identica;</i>	
f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in	<i>f) identica;</i>	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Soggetti della cooperazione</b>		
rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;		
g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;	<i>g) identica;</i>	
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;	<i>h) identica;</i>	
i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.	<i>i) identica.</i>	
		4. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui al comma 1.
		Art. 13. <i>Cooperazione decentrata e partenariato territoriale</i>
		1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Soggetti della cooperazione</b>		
		<p>autonome di Trento e di Bolzano correlati a profili inerenti ad interventi di cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2 e 3, costituiscono principi fondamentali.</p>
		<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nel rispetto delle finalità</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Soggetti della cooperazione</b>		
		e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. Le regioni, le province e i comuni comunicano all'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 3, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 15, comma 3, lettera g).
		3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
		Art. 19. <i>Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione</i>
		1. Le associazioni e le

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Soggetti della cooperazione</b>		
		società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione internazionale all'Agenzia, alle regioni e agli altri enti territoriali, in conformità all'articolo 16 o alle normative regionali di settore.





Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
Art. 31 <i>Volontari in servizio civile</i>	Art. 31* <i>Volontari in servizio civile</i>	Art. 17 <i>Volontari e cooperanti internazionali. Delega al Governo in materia di servizio civile dei volontari internazionali e per l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo</i>
1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione	1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro	1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 16, comma 3, l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.

\* Il presente articolo era stato sostituito dal comma 14 dell'art. 3, D.L. 12 luglio 2011, n. 107, soppresso dalla relativa legge di conversione.

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ai sensi dell'art. 29.	autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29.	
		2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64. I soggetti di cui all'articolo 16 della presente legge, iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 16, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario. Quest'ultimo è iscritto, a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e	2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la	3. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, anche in riferimento al relativo trattamento economico e alla copertura dei connessi oneri sociali,

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
<p>i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.</p>	<p>Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.</p>	<p>assistenziali e assicurativi, nonché ad istituire la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
	<p><i>2-bis.</i> I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale</p>	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
	<p>provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni .</p>	
<p>3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
<p>organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.</p>		
		<p>a) prevedere che il servizio da prestare <i>in loco</i> abbia una durata continuativa comunque non inferiore a un anno e non superiore a cinque;</p>
<p>4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi;</p>
<p>5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Cfr. supra comma 1</i></p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
1.		
6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34.	6. <i>Identico.</i>	<i>Cfr. supra comma 1</i>
		c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) ed e), della legge 6 marzo 2001, n. 64;
		d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001;
		e) prevedere l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui facciano parte rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, che eserciti le funzioni consultive di cui all'articolo 3, comma 2, e che possa inoltrare al

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
		Ministro degli affari esteri osservazioni e pareri su ogni aspetto della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;
		f) prevedere, al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, la convocazione, con cadenza annuale, di una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.
Art. 32 <i>Cooperanti delle organizzazioni non governative</i>	Art. 32** <i>Cooperanti delle organizzazioni non governative</i>	
1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei	1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei	4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in possesso delle

---

\*\* Il presente articolo era stato abrogato dal comma 15 dell'art. 3, D.L. 12 luglio 2011, n. 107, soppresso dalla relativa legge di conversione.

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
<p>programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico del Fondo speciale di cui all'art. 14, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, comma 10.</p> <p>2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il</p>	<p>programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), cittadini italiani maggiorenni, in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.</p> <p>2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il</p>	<p>conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 16, comma 3, o con un soggetto della cooperazione decentrata di cui all'articolo 13 l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente.</p>



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti.	contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.	
(...)	(...)	
Art. 33 <i>Diritti dei volontari</i>	Art. 33 <sup>***</sup> <i>Diritti dei volontari</i>	
1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:  a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con	<i>Identico</i>	5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l' Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo di amministrazioni statali o di enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del

---

\*\*\* Il presente articolo era stato abrogato dal comma 15 dell'art. 3, D.L. 12 luglio 2011, n. 107, soppresso dalla relativa legge di conversione.

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
<p>i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario ;</p> <p>b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;</p> <p>c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.</p> <p>2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in</p>		<p>trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue <i>in loco</i>, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
<p>aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.</p>		
		<p>6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza agli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone comunicazione all'Agenzia.</p>
<p>Art. 20 <i>Attestato finale</i></p>	<p>Art. 20 <i>Attestato finale</i></p>	
<p>1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
<p>2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:</p> <p>a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;</p> <p>b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.</p> <p>3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.</p> <p>4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il</p>		<p>attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali prestate in ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione di carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Volontari e cooperanti internazionali - Servizio civile</b>		
trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.		



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Commercio equo e solidale</b>		
		Art. 18. <i>Commercio equo e solidale</i>
		<p>1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione e solidarietà internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.</p> <p>2. Sono iscritte su richiesta in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Commercio equo e solidale</b>		
		<p>almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi cooperanti;</p> <p><i>b)</i> sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.</p> <p>3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>4. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempimento l'Agenzia può escluderli dall'albo di cui al medesimo comma 2.</p>



Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agevolazioni fiscali</b>		
Art. 14 <i>Fondo speciale</i>	Art. 14 <i>Disponibilità finanziarie</i>	Art. 20 <i>Agevolazioni fiscali</i>
(...)	(...)	
<p>4. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.</p>	<p>3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.</p>	<p>1. I fondi destinati ad iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate da ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 16, comma 3, non sono soggetti a tassazione e le relative specifiche attività sono defiscalizzate.</p> <p>2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 16, comma 3, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle società disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico di</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agevolazioni fiscali</b>		
		<p>cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.</p> <p>3. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico di cui all'articolo 6.</p> <p>4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.</p>

Legge n. 49 del 1987 Testo originario	Legge n. 49 del 1987 Testo vigente	A.S. n. 1744
<b>Agevolazioni fiscali</b>		
		5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
		Art. 21 <i>Clausola finanziaria</i>
		1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## **ALLEGATI**



## **Legge 26 febbraio 1987, n. 49**

*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.*

### Art. 1 (Finalità)

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.
2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.
3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.
5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

### Art. 2 (Attività di cooperazione)

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.
3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

- a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;
- c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
- d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
- f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
- g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
- h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
- i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
- l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;
- m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.
- m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attività di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.

4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.



### Art. 3

*(Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)*

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.
2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).
3. Il CICS è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.
4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.
5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.
6. Il CICS:
  - a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
  - b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
  - c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.

### Art. 4

*(Competenza del Ministro del tesoro)*

1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la

partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonchè la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali è finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo.

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.

#### Art. 5

##### *(Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri)*

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonchè tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purchè adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

#### Art. 6.

##### *(Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale)*

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148.

3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati

ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

#### Art. 7

##### *(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo)*

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

2. Il CICS stabilirà:

- a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;
- b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;
- c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

#### Art. 8

##### *(Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo)*

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

- a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;
- b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale;
- d) tre designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza delle regioni;
- e) dieci designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;
- f) cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge;

- g) tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo.
  3. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri.
  4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.
  5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni.
  6. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive stabilite dal Comitato direzionale di cui all'articolo 9 e per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3 della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo sono trasmessi al Parlamento.
  7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari della cooperazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi di lavoro e i rispettivi presidenti. Questi ultimi sono scelti nell'ambito dei rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e per l'elaborazione di eventuali specifici documenti.
  8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a quattro, su designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della presente legge.
  9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.
  10. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della Direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.
  11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Art. 9.  
(*Comitato direzionale*)

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

- a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;
  - b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.
3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.
4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:
- a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;
  - b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;
  - c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e le modalità per la loro formazione;
  - d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità;
  - e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;
  - f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;
  - g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;
  - h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.
5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.
6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.
7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

#### Art. 10.

##### *(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
- Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.
2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.
3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività

necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.

5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

## Art. 11

### *(Interventi straordinari)*

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari acquistate preferibilmente in loco o nella regione, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera.

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale.

Art. 12  
(Unità tecnica centrale)

1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo.
2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.
3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità, da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.
4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.
5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.
6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:
  - a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;
  - b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 13

#### *(Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo)*

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;



e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), che risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

#### Art. 14

##### *(Disponibilità finanziarie)*

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

#### Art. 15

##### *(Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge.

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo.

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.412.

7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5.

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.

10. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1993, N. 559.

#### Art. 16

*(Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

- a) personale del Ministero degli affari esteri;
- b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;
- c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;
- d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;
- e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la

cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).  
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 MARZO 2000, N.85.

Art. 17  
*(Invio in missione)*

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:
  - a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
  - b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);
  - c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

Art 18  
*(Doveri del personale inviato all'estero)*

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Art. 19  
*(Divieto di emolumenti aggiuntivi)*

1. Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

Art. 20.  
*(Attestato finale)*

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.
2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

- a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
  - b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.
3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.
4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

#### Art. 21

##### *(Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati)*

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.
2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:
- a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;
  - b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;
  - c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.
3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.
5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi nè superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.
6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

Art. 22  
*(Dipendenti di enti pubblici)*

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni - comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero - è assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

Art. 23  
*(Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto)*

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.
4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

#### Art. 24

##### *(Trattamento economico all'estero)*

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.
2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.

#### Art. 25

##### *(Congedo e spese di viaggio)*

1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.
2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.
3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sè e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

#### Art. 26

##### *(Trattamento economico e assicurativo)*

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.
3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, lettera a).
4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.
5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi.
6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonchè di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

#### Art. 27

##### *(Missioni inferiori a quattro mesi)*

1. Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonchè esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.

#### Art. 28

##### *(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative)*

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve, e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

- c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
- d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, nè siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
- e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture, e del personale qualificato necessari;
- f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
- g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
- h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
- i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

Art. 29  
*(Effetti della idoneità)*

1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.
4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

Art. 30  
*(Contributi deducibili)*

ARTICOLO ABROGATO CON IL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330.



Art. 31  
(*Volontari in servizio civile*)

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.

2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni.

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.

#### Art. 32

##### *(Cooperanti delle organizzazioni non governative)*

1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti.

2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.

2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20.

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.

Art. 33  
*(Diritti dei volontari)*

1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

Art. 34  
*(Doveri dei volontari e dei cooperanti)*

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.

#### Art. 35

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

#### Art. 36

*(Banca dati informativi)*

1. È istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38.

4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

#### Art. 37

*(Stanziamanti)*

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla "Cooperazione allo sviluppo", bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. **COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1993, N. 559.**

4. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la

trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo.

Art. 38

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro nonché le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9, impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73. A tale fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i provvedimenti adeguati, e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo 11. Fino a tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli uffici esistenti.
3. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.
4. La documentazione, anche contabile, delle precedenti gestioni istituite in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, è trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, sono abrogate.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori TONINI, DI GIOVAN PAOLO e MARCENARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2009**

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione  
allo sviluppo e la solidarietà internazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo è avvertita, nel nostro Paese, l'esigenza di una riforma della legislazione in materia di cooperazione allo sviluppo, come dimostrano i tentativi intrapresi in Parlamento, peraltro senza successo, sia nella XIII che nella XIV legislatura, fino all'ultima legislatura, la XV, in cui si giunse ad un testo unificato, prima della chiusura anticipata della legislatura stessa. La mancata innovazione legislativa si è affiancata in questi anni alla progressiva erosione delle risorse pubbliche destinate alla cooperazione internazionale, o quantomeno alla crescita del divario tra gli impegni assunti dall'Italia in ambito multilaterale e quelli effettivamente onorati. Si è così prodotta una spirale regressiva tra riduzione delle risorse ed obsolescenza della strumentazione istituzionale, ove l'una ha sostenuto ed accelerato l'altra. In particolare, il ritardo nella riforma legislativa ha rappresentato un alibi al rinvio dell'impegno finanziario, con risultati complessivamente negativi anche in termini di credibilità internazionale dell'Italia.

La riforma è dunque necessaria ed urgente. Ma non basta una nuova legge sulla cooperazione internazionale, serve una «legge nuova», ovvero una normativa in grado di fare i conti con il radicale mutamento del contesto nel quale la cooperazione internazionale si trova ad operare. Il passaggio di secolo, dal Novecento al Duemila, ha aperto infatti uno scenario inedito, segnato dal venir meno dei due bipolarismi che avevano contraddistinto il XX secolo. Da una parte, quello Est-Ovest, travolto dal crollo del muro di Berlino e sostituito da una breve stagione di unipolarismo, di supremazia incontrastata della superpotenza americana, che sta oggi cedendo il passo, sotto i colpi

delle guerre asimmetriche e del fallimento dell'unilateralismo, ad un nuovo e per ora disordinato multipolarismo sul quale gli Stati Uniti stessi si sono interrogati, fino alla campagna elettorale che ha portato all'elezione come nuovo presidente di Barack Obama. Dall'altra, quello Nord-Sud, sconvolto dall'emergere, dal vecchio, indistinto Terzo Mondo, di nuovi protagonisti dell'economia e della politica globale, come la Cina, l'India, il Brasile, e di vaste aree di instabilità e di inquietudine, a cominciare dal mondo arabo-islamico e dall'Africa sub-sahariana. Dietro la crisi dei bipolarismi del Novecento si è dunque fatta strada, col cambio di secolo, una realtà nuova, segnata dalla globalizzazione e dall'interdipendenza, nella loro duplice faccia, da un lato di straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo e dall'altro di insostenibilità, innanzitutto ambientale, dello sviluppo stesso, almeno nella sua attuale configurazione, con la conseguente necessità di ricercare nuovi modelli e di sviluppare nuove forme di *governance* globale.

Le politiche di cooperazione internazionale non possono non fare i conti con questo radicale mutamento di scenario. La crisi di identità, di ruolo, di credibilità della cooperazione internazionale dimostra anzi la necessità di un pensiero nuovo, di un vero e proprio «salto di paradigma». La cooperazione internazionale non può più essere pensata né come forma di risarcimento delle colpe del passato coloniale delle potenze europee, né come forma di mantenimento, più o meno surrettizio, di aree di influenza da parte delle stesse potenze; e neppure come modalità esogena di sostegno del riscatto dei continenti segnati dall'indebita espropriazione di risorse e saperi. Tre modalità diverse di declinare il medesimo paradigma,



quello dell'«aiuto allo sviluppo», inteso prevalentemente, se non esclusivamente, come trasferimento di risorse, materiali o immateriali, da contesti sviluppati a contesti cosiddetti «in via di sviluppo». Tre modalità diverse, a loro volta variamente interpretate, secondo innumerevoli varianti combinatorie, da tre diverse tipologie di attori: le grandi agenzie umanitarie, che si sono venute formando in questi anni, specializzate nel seguire le emergenze internazionali; lo strutturarsi della cooperazione governativa come manifestazione di interesse verso aree sulle quali esercitare influenza politica ed economica; il grande, variegato e multiforme mondo delle organizzazioni non governative, talora prevalentemente umanitario-caritative, talaltra politicizzate, talvolta di impronta tecnica e quasi tecnocratica. Una giungla rigogliosa, ricca di umanità e professionalità, ma anche intricata e talvolta impenetrabile, sempre meno definibile nelle sue intenzionalità e meno trasparente nei suoi obiettivi e soprattutto nei suoi risultati.

Da tempo è avviato, all'interno delle più avvertite esperienze di cooperazione internazionale, un lavoro di profondo ripensamento del significato della cooperazione stessa, con l'elaborazione di un nuovo paradigma che superi le angustie intrinseche al concetto stesso di «aiuto allo sviluppo», incapace di interrogarsi in modo adeguato sul rapporto con le culture e i saperi locali, sulla sostenibilità e la riproducibilità dei modelli che si vanno a proporre, sull'economicismo usato per descrivere i Paesi impoveriti, a partire dai parametri tradizionali con i quali misuriamo le nostre società, e che finisce per ridurre i territori e i popoli beneficiari della cooperazione in una posizione prevalentemente passiva. Un profondo ripensamento che prende le mosse dalla constatazione che la povertà è presente e manifesta in ogni Paese del mondo, così come, viceversa, «ogni paese è ricco di suo», di culture e saperi oltre che di risorse materiali. Un ripensamento che comincia a diventare consape-

volezza che la frontiera di una nuova cooperazione consiste nel sostegno ai tentativi di riappropriazione, da parte delle comunità locali, delle proprie risorse, riattivando le capacità sia di riconoscerle che di metterle a disposizione di processi di autogoverno, soprattutto locale.

La nuova legge, per essere davvero una «legge nuova», deve essere orientata nella direzione di questo necessario «salto di paradigma», volto ad affermare la centralità del principio di *ownership* (centrato sull'assunzione di responsabilità da parte dei destinatari degli interventi di solidarietà internazionale), ad attivare politiche strutturali nei Paesi cooperanti e ad individuare i settori prioritari in cui impegnare il proprio sforzo e i contributi per l'autosviluppo. E volto quindi a spostare l'attenzione verso le relazioni, il partenariato, l'azione dei territori, il riconoscimento dei nuovi soggetti (università, associazioni, imprese, nuove cittadinanze), come presupposto per una migliore destinazione delle risorse italiane per la cooperazione internazionale.

Il nuovo paradigma deve investire la cooperazione italiana in tutte le sue diverse dimensioni: da quelle più spiccatamente di politica estera, sia bilaterale che multilaterale (attraverso il sostegno ai programmi europei e del sistema delle Nazioni Unite), agli interventi in situazioni di emergenza, dalla cooperazione non governativa, all'attivazione della cooperazione decentrata, con le *partnership* territoriali e la cooperazione di comunità, cogliendo le straordinarie potenzialità di territori che si mettono in gioco in uno spazio aperto.

Tutto questo comporta un aggiornamento ed un riorientamento dell'attività di cooperazione, da una parte, attraverso modalità di coinvolgimento delle comunità e dei territori coi quali stabiliamo relazioni di partenariato, affinché essi diventino attori protagonisti e responsabili di uno sviluppo autocentrato, in grado di valorizzare l'unicità dei loro prodotti e di riprodurre e autosostenere produ-

zioni e servizi che vengono avviati attraverso programmi regionali di cooperazione; e dall'altra parte, affinché le nostre comunità e i nostri territori sviluppino, a loro volta, una nuova sensibilità nel ricercare coerenza rispetto alla sostenibilità dei nostri consumi e delle nostre stesse produzioni.

Una particolare attenzione va dedicata al tema della costruzione della pace e della riconciliazione. Non è possibile, pena l'inefficienza, separare cooperazione ed elaborazione del conflitto. Anche laddove non siano in atto guerre, l'individuazione del punto di rottura degli equilibri precedenti diviene decisiva se si vuole mettere mano in maniera strutturale e profonda alle ragioni che hanno portato all'impoverimento, alla desertificazione, alla perdita di identità e di capacità, alla limitazione delle libertà e dei diritti della persona. In altre parole la cooperazione, intesa come ricostruzione materiale ma anche sociale ed economica di un determinato territorio, o si accompagna ad un lavoro di ricostruzione di coesione sociale oppure è destinata al fallimento, con la conseguente recrudescenza di conflitti solo momentaneamente sopiti. Per questo la cooperazione non può non prestare una specifica attenzione verso le dinamiche che presiedono ai conflitti locali; agire sul piano delle relazioni per favorire processi di dialogo fra le diverse comunità presenti su un territorio; sostenere i soggetti locali che agiscono per favorire l'integrazione e la valorizzazione delle diverse culture e il dialogo interreligioso; supportare i processi di partecipazione e di autogoverno, contro ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alla condizione della donna; impegnarsi per garantire un'informazione corretta e diffusa.

Cruciale diventa, in un quadro come questo, la collaborazione tra la dimensione nazionale e statale della cooperazione, quella più strettamente connessa con la politica estera del Paese, che non può non vedere il governo in funzione preminente, e la dimensione regionale e locale, ricompresa dal rin-

novato titolo V della parte seconda della Costituzione nella fattispecie dei rapporti internazionali, l'unica che può dare effettiva sostanza al metodo del partenariato territoriale.

Il disegno di legge qui presentato cerca di valorizzare e di recepire il grande lavoro in atto di ripensamento delle categorie fondamentali della cooperazione internazionale. Cerca di farlo anche proponendo una revisione dei riferimenti concettuali, dalla quale far poi discendere gli strumenti operativi, il quadro delle responsabilità e del coordinamento delle azioni, l'armonizzazione dei diversi attori in gioco.

Questo disegno di legge riprende nel suo articolato il lavoro, lungo e comune, svolto in Senato, e più in generale nel Parlamento, ma anche nel dibattito pubblico con associazionismo, terzo settore, ONG, partiti, sindacati, attori e protagonisti della cooperazione internazionale italiana. Un errore nel quale incorrono le Assemblee parlamentari è quello di non far tesoro, a volte, dei lavori precedenti. Questa volta si è voluto evitare questo rischio, assumendo il dibattito collettivo come metro di riferimento al fine di permettere ad ognuno di riflettere e decidere sulla base dei passi avanti fatti nella scorsa legislatura.

In particolare, segnaliamo negli articoli da 1 a 4 ruolo e competenza degli attori istituzionali della cooperazione internazionale allo sviluppo e il ruolo di questa nella politica estera italiana; con l'articolo 5 è istituita la figura del vice ministro responsabile per la cooperazione internazionale e con l'articolo 6 si istituisce il Fondo unico, a cui si può partecipare con agevolazioni fiscali anche da semplici cittadini (articolo 20). Con gli articoli da 9 a 14 si definiscono gli ambiti di intervento e di applicazione della cooperazione allo sviluppo (solidarietà in ambito multilaterale, cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali, cooperazione a carattere multilaterale, cooperazione decentrata e partenariato territoriale, infine interventi di emergenza umanitaria).

Nel capo IV, all'articolo 15, si prevede l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che è una grande innovazione, a nostro avviso, e alla cui utilità crediamo con spirito non tecnocratico, non a caso facendo seguire la complessità di questa Agenzia da articoli di legge sulla partecipazione della società civile (articolo 16), sul ruolo di volontari e cooperatori (articolo 17), sul commercio equo e

solidale (articolo 18), sulla partecipazione degli immigrati alla cooperazione di solidarietà in forma associata (articolo 19).

Un disegno di legge, dunque, che, con apertura politica, ha la volontà di disegnare un perno di politica estera del nostro Paese ma anche le modalità in cui una società civile e politica evolve alla luce della democrazia, interna ed internazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

### PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

#### Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, come parte integrante della politica estera dell'Italia, alla promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli, attraverso la costruzione di relazioni fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai princìpi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la lotta alla povertà e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi destinatari, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso equo ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e della diversità culturale.

3. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, l'impiego di beni e servizi prodotti nei

Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la pacificazione e la stabilizzazione dei Paesi destinatari. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

#### Art. 2.

*(Destinatari e criteri dell'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione e solidarietà internazionale)*

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministrazioni locali, le organizzazioni di solidarietà internazionale e le associazioni dei Paesi individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) nonché tenuto conto dei parametri definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

### CAPO II

#### INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### Art. 3.

*(Competenze del Ministro degli affari esteri e documento triennale di programmazione e di indirizzo)*

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare

l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera.

2. Su proposta del Ministro degli affari esteri il Consiglio dei ministri approva entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo che indica le priorità di azione e di intervento, le disponibilità finanziarie generali e la ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6 nonché delle restanti risorse destinate dal bilancio dello Stato all'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per le attività di cooperazione bilaterale, multilaterale, multilaterale e di emergenza umanitaria all'estero. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo il Ministro degli affari esteri attiva preliminarmente forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), della presente legge.

3. Al Ministro degli affari esteri sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di aiuto pubblico allo sviluppo.

4. Al Ministro degli affari esteri sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

5. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione fi-

nanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Il Ministro degli affari esteri esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatica e consolare.

#### Art. 4.

##### *(Rapporti con il Parlamento)*

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 3, comma 2, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, accompagnato da una nota illustrativa del documento medesimo. Le Commissioni parlamentari si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti; decorsi tali termini il documento triennale di programmazione e di indirizzo è approvato anche in assenza del parere.

2. La nota illustrativa di cui al comma 1 include un'esposizione esplicativa del documento triennale di programmazione e di indirizzo, relativa al triennio di riferimento e riguardante le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, l'indicazione degli strumenti di intervento nonché gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo

realizzate nell'anno precedente, predisposta dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione consuntiva dà anche conto della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

#### Art. 5.

##### *(Nomina del vice ministro)*

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, è nominato un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le deleghe attribuite al vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale ai sensi della presente legge e della normativa vigente, nonché i casi in cui lo stesso vice ministro partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri.



## Art. 6.

*(Istituzione del Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)*

1. È istituito il Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle determinate annualmente con legge di stabilità, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, unitamente ai proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui all'articolo 15, comma 3, lettere *b)* e *c)*, ai fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali qualora questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, nonché ad eventuali liberalità e legati.

3. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate agli esercizi successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

## Art. 7.

*(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, che ne è vice presi-

dente, nonché dai Ministri o dai sottosegretari di Stato a tal fine delegati con competenze nelle seguenti materie: sviluppo economico; economia e finanze; ambiente e tutela del territorio e del mare; politiche agricole alimentari e forestali; istruzione, università e ricerca; protezione civile; lavoro, salute e politiche sociali; politiche europee.

3. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, cui può essere delegata la presidenza del CICS.

4. In relazione alle questioni da trattare possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS Ministri o sottosegretari di altri Dicasteri, il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, nonché esperti con specifica competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo.

5. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 3 comma 2, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle iniziative di cooperazione nazionale ed autorizza i relativi interventi su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con i Ministri eventualmente competenti, sentita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e).

6. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Il Ministero degli affari esteri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS.

#### Art. 8.

*(Delegificazione di norme di organizzazione)*

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di compe-

tenza, sono adottate le norme attuative del presente capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri.

### CAPO III

#### AMBITI DI APPLICAZIONE

##### Art. 9.

*(Ambito di applicazione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo)*

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile e si articola in:

- a) contributi di solidarietà in ambito multilaterale;
- b) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
- c) iniziative a carattere multilaterale;
- d) iniziative di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale;
- e) interventi internazionali di emergenza umanitaria.

##### Art. 10.

*(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale)*

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'atti-

vità e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo multilaterali, nonché ai programmi ed all'azione dell'Unione europea finalizzati a tale scopo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

#### Art. 11.

*(Iniziativa nell'ambito di relazioni bilaterali)*

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, secondo le priorità individuate dal documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità, ovvero affidate ai soggetti di cui all'articolo 16.

#### Art. 12.

*(Iniziativa a carattere multilaterale)*

1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipa-

zione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

Art. 13.

*(Cooperazione decentrata  
e partenariato territoriale)*

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano correlati a profili inerenti ad interventi di cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2 e 3, costituiscono principi fondamentali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. Le regioni, le province e i comuni comunicano all'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 3, e dell'inclusione delle attività

stesse nella banca dati di cui all'articolo 15, comma 3, lettera g).

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

#### Art. 14.

##### *(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)*

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 16 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1.

## CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ  
INTERNAZIONALE

## Art. 15.

*(Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale e il relativo riordino e coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti a istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», che opera per dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e al comma 3, lettera *a*), del presente articolo, oltre a fornire supporto alle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, prevedendo la corrispondente riduzione, anche mediante la soppressione, delle strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia.

2. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione che il Ministro degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi e delle finalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e delle deliberazioni del CICS di cui all'articolo 7, impartisca all'Agenzia direttive vincolanti, generali e specifiche, anche per defi-

nire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento;

*b)* attribuzione all'Agenzia della facoltà di avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 16, nonché di erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; previsione che l'Agenzia possa acquisire incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

*c)* attribuzione all'Agenzia della competenza a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, nonché a realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

*d)* conferimento all'Agenzia, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, della disponibilità delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6;

*e)* previsione che le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, al fine di provvedere al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; previsione che il medesimo beneficio trova applicazione per le importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

*f)* attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e della facoltà di definire le norme concernenti la sua organizzazione ed il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri;

*g)* al fine del coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà inter-



nazionale, istituzione presso l'Agenzia di una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti; l'accesso alla banca dati è pubblico.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;

*b)* attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

*c)* definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

*d)* previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

*e)* istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

*f)* deliberazione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per quanto concerne la disciplina delle modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia del personale

già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I medesimi decreti disciplinano altresì il regime giuridico ed economico del personale dell'Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell'inquadramento nonché, con riferimento alla carica di direttore generale, di direttore del personale e di altri eventuali organi direttivi dell'Agenzia, l'incompatibilità con incarichi direttivi o di consulenza per organizzazioni governative o non governative che siano impegnate in attività di cooperazione internazionale e di solidarietà, ai sensi dell'articolo, 16, con utilizzo di fondi erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali.

6. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 5, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel Fondo unico di cui all'articolo 6, per essere interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale.

7. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono individuate le risorse del bilancio dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, che affluiscono al Fondo unico di cui al medesimo articolo, anche mediante soppressione e modificazione di norme di legge vigenti, ed è altresì determinato il limite massimo di spesa, a valere sul Fondo unico, da destinare alle spese di funzionamento.

8. Le disposizioni sulle modalità di funzionamento dell'Agenzia, di cui al comma 3, lettera *f*), disciplinano altresì il rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti dell'Agenzia nel territorio dei Paesi destinatari.

9. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonché al coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.

10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

12. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonome locali, entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri di cui al primo periodo sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi medesimi.

## CAPO V

PARTECIPAZIONE  
DELLA SOCIETÀ CIVILE

## Art. 16.

*(Soggetti della cooperazione e solidarietà internazionale italiana)*

1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia:

*a)* le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti pubblici, compresi le università e i centri di ricerca;

*b)* le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

*c)* le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione;

*d)* le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere rapporti di solidarietà internazionale con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti.

3. L'idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, è verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia; i medesimi soggetti sono iscritti, su loro richiesta, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. Tali soggetti, oltre a partecipare alle procedure concorsuali relative ai progetti

di cooperazione approvati dall'Agenzia, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione internazionale per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati dall'Agenzia, possono essere direttamente affidati al soggetto proponente.

4. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui al comma 1.

#### Art. 17.

*(Volontari e cooperanti internazionali.  
Delega al Governo in materia di servizio  
civile dei volontari internazionali e per l'istituzione della Consulta per la cooperazione  
allo sviluppo)*

1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 16, comma 3, l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.

2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64. I soggetti di cui all'articolo 16 della presente legge, iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 16, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.

3. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, anche in riferimento al relativo trattamento economico e alla copertura dei connessi oneri sociali, assistenziali e assicurativi, nonché ad istituire la

Consulta per la cooperazione allo sviluppo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il servizio da prestare *in loco* abbia una durata continuativa comunque non inferiore a un anno e non superiore a cinque;

b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi;

c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) ed e), della legge 6 marzo 2001, n. 64;

d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001;

e) prevedere l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui facciano parte rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, che eserciti le funzioni consultive di cui all'articolo 3, comma 2, e che possa inoltrare al Ministro degli affari esteri osservazioni e pareri su ogni aspetto della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

f) prevedere, al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, la convocazione, con cadenza annuale, di una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 16, comma 3, o con un

soggetto della cooperazione decentrata di cui all'articolo 13 l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente.

5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo di amministrazioni statali o di enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza agli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone comunicazione all'Agenzia.

7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal coope-

rante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali prestate in ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione di carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 18.

*(Commercio equo e solidale)*

1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione e solidarietà internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

2. Sono iscritte su richiesta in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:

a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi cooperanti;

b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.

3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della



presente legge, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempimento l'Agenzia può escluderli dall'albo di cui al medesimo comma 2.

#### Art. 19.

*(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione)*

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione internazionale all'Agenzia, alle regioni e agli altri enti territoriali, in conformità all'articolo 16 o alle normative regionali di settore.

#### Art. 20.

*(Agevolazioni fiscali)*

1. I fondi destinati ad iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate da ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 16, comma 3, non sono soggetti a tassazione e le relative specifiche attività sono defiscalizzate.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 16, comma 3, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle società disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico di cui all'articolo 6.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## CAPO VI

### NORME FINALI

#### Art. 21.

##### *(Clausola finanziaria)*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 22.

##### *(Abrogazione)*

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

357	Testo a fronte	Riforma costituzionale: le leggi bicamerali 'paritarie' nei progetti di revisione costituzionale del 2007 (cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a <i>referendum</i> nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale D'Alema)
358	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3284 "Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"
359	Dossier	Atto del Governo n. 478 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell' Autorità bancaria europea, dell' Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell' Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
360	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3304 Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
361	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3270 Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi
362	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2750-B Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
363	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3305 Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
364	Dossier	FINANZIAMENTO DEI PARTITI: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 3321)
365	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. n. 24 e abbinati-A)
366	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2642 Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi
367	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3349 Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".